

Consiglio di Bacino Padova SUD

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 10 DEL 29/02/2024

N. di Reg. 10 del 29.02.2024

OGGETTO: ASSORBIMENTO DEL PERSONALE DEL CONSORZIO BACINO DI PADOVA QUATTRO (AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 6 DELLA L.R. 52/2012) – ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL CONSIGLIO DI BACINO DELLA DOTT.SSA FERRO LAURA GIÀ DIPENDENTE DELLO STESSO CONSORZIO, MEDIANTE APPOSITA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONSIGLIO DI BACINO PADOVA SUD, CON INQUADRAMENTO NELLA AREA C –ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DEL CCNL FUNZIONI LOCALI”.

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e ss. mm. e ii., nella parte quarta disciplina, agli artt. 199 e seguenti, il servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani;
- la Legge regionale n. 52/2012, modificata dapprima dalla Legge regionale n. 3 del 7 febbraio 2014 e successivamente dalla Legge regionale n. 11 del 2 aprile 2014, con la quale sono stati individuati i Bacini territoriali ottimali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso i Consigli di Bacino;
- con deliberazione di Giunta della Regione Veneto (D.G.R.V.) n. 1117 dell'1 luglio 2014, pubblicata in BURV n. 78 del 12 agosto 2014, è stato approvato lo schema di convenzione- tipo per la costituzione e il funzionamento dei Consigli di Bacino afferenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale e di conferma individuazione dei Bacini territoriali di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- è stata adottata la Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino "Padova Sud" afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, stipulata in formato elettronico con Repertorio n. 2766 degli atti del Segretario generale del Comune di Piove di Sacco in data 16 giugno 2016;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo all'articolo 107;

VISTO l'art. 15 della predetta "Convenzione per la costituzione e funzionamento del Consiglio di Bacino afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel Bacino territoriale Padova Centro;

DATO ATTO che il Consiglio di Bacino si configura come Ente di governo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi della normativa statale (art. 3-bis, comma 1-bis, del Decreto Legge n. 138/2011) e regionale (art. 3 della Legge regionale n. 52/2012);

RICHIAMATA la Deliberazione dell'Assemblea n. 11 del 13/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, con cui sono stati rispettivamente approvati:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024 - 2026;
- il Bilancio di Previsione Finanziario 2024 - 2026, corredato dagli allegati normativamente previsti e dall'articolazione delle tipologie dell'Entrata in categorie e dei programmi di Spesa in macroaggregati per il Triennio 2024 - 2026;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L.R. 31.12.2012, n. 52, "Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge finanziaria 2010)"":

“Una volta che gli istituiti Consigli di Bacino di cui all'articolo 3 siano subentrati nei rapporti giuridici attivi e passivi approvati ai sensi del comma 5, i commissari liquidatori procedono alla liquidazione degli enti responsabili di bacino e delle autorità d'ambito conformemente ai contenuti dei piani di ricognizione e liquidazione di cui al comma 3. Il personale è trasferito ai consigli di bacino secondo la disciplina di cui all'articolo 2112 del Codice Civile e successive modificazioni, nel rispetto delle procedure di informazione e consultazione con le organizzazioni sindacali”.

ASSUNTO che con con delibera del Comitato n. 2 del 10.01.2024 sono stati definiti gli indirizzi per il trasferimento del personale Consorzio Bacino Padova 4 in attuazione dell'art. 5, comma 6, della L.R. n. 52/2012.

PRESO ATTO di quanto assunto con la citata Delibera in ordine all'assorbimento del personale del Consorzio Bacino Padova 4, e in particolare:

- la disposizione dell'art. 5, comma 6, della L.R. n. 52/2012 ha un'evidente difficoltà applicativa, in quanto l'assorbimento nel Consiglio di Bacino comporterà per i dipendenti un cambio di CCNL di riferimento (dal CCNL di tipo privatistico di Federutility al CCNL di tipo pubblicistico delle Funzioni locali);
- l'assorbimento del personale dell'ex Consorzio di Bacino Padova 4 comporta necessariamente l'approvazione e la pubblicazione di bandi di selezione riservati, ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l'avviso di selezione per la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo - a tempo pieno e indeterminato da assegnare al Consiglio di Bacino Padova Sud (procedura riservata ai soggetti titolati ai sensi dell'art. 5 comma 6 della L.R. 52/2012);

DATO ATTO che il suddetto avviso è rimasto pubblicato all'Albo *on line* nella Sezione del Consiglio di bacino Padova Sud del sito web del Comune di Piove di Sacco dal 16.01.2024 al 31.01.2024 ;

DATO ATTO che, entro il termine di cui sopra risulta pervenuta n. 1 domanda di partecipazione della Dott.ssa Laura Ferro nata a Venezia (VE) il 10/08/1976 e residente a Piove di Sacco (PD) in via Taliercio n. 2/C dipendente del Consorzio Bacino di Padova 4, completa degli allegati richiesti (copia documento d'identità in corso di validità e curriculum vitae datato e firmato);

VERIFICATO che la domanda assunta agli atti è risultata regolare, completa e conforme a quanto richiesto dall'avviso;

CONSIDERATO pertanto che la candidatura è stata dichiarata ammissibile;

RICHIAMATA la Determina n. 8 del 19.02.2024 ad oggetto Selezione per la copertura di n.1 di Istruttore Amministrativo a tempo pieno e indeterminato da assegnare all'area Amministrativa-Economica e Finanziaria del Consiglio di Bacino Padova Sud (procedura riservata ai soggetti titolati ai sensi dell'art. 5 comma 6 della L.R. 52/2012). Ammissione delle domande e nomina della Commissione esaminatrice;

RICHIAMATA la determina n. 9 del 29.02.2024 con la quale si è dato corso all'approvazione degli esiti della selezione PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO- A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA ASSEGNARE AL CONSIGLIO DI BACINO PADOVA SUD (procedura riservata ai soggetti titolati ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L.R. N. 52/2012) e alla graduatoria finale di merito così articolata:

progr.	Candidato	Punteggio per valutazione titoli	Punteggio per prova individuale-attitudinale per colloquio	Punteggio totale	Esito (idoneità con punteggio complessivo superiore a 84/120)
1	FERRO LAURA	25	81	106	IDONEA

RITENUTO pertanto di dare corso, con il presente provvedimento, all'assunzione in servizio a tempo pieno e indeterminato presso il Consiglio di Bacino Padova Sud, della candidata già dipendente del Consorzio Bacino di Padova Quattro in liquidazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 6, della L.R. 52/2012 in merito all'assorbimento del personale degli ex enti di Bacino e con decorrenza dal 01.03.2024.

DATO ATTO che:

- la dott.ssa Laura Ferro presso il Consorzio Bacino di Padova Quattro, era inquadrato con qualifica di impiegato con livello di istruttore amministrativo 6L del contratto
- il Consiglio di Bacino è una convenzione tra Comuni ai sensi dell'art. 30 del D.lgs 18.08.2000, n. 267, ed è dunque una pubblica amministrazione tenuta ad applicare il CCNL del Comparto Funzioni locali.
- La dottoressa Laura Ferro verrà inquadrata nell'Area Istruttori profilo professionale Istruttore Amministrativo del CCNL Funzioni locali; dunque, in base al vigente CCNL Il livello retributivo spettante è di € 21.392,87 annuo lordo suddiviso in 12 mensilità oltre a 13^a mensilità, assegno nucleo familiare se dovuto, ed indennità spettanti a termini di C.C.N.L., Legge e disposizioni interne all'Ente;
- l'applicazione del CCNL Funzioni locali determina, pertanto, nel raffronto tra trattamento economico goduto presso il cedente e trattamento economico da attribuirsi presso il cessionario, una situazione peggiorativa per il lavoratore, per la cui equiparazione verrà riconosciuto un assegno *ad personam* al fine di assicurare il mantenimento di una retribuzione complessiva di pari misura;

RICHIAMATI:

- l'art. 5, comma 6, della L.R. 52/2012 richiama espressamente l'art. 2112 del Codice civile in materia di "*mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda*";
- l'art. 2112 del Codice civile così dispone:
In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili

all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.

Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma.

Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento;

CONSIDERATO che la costante giurisprudenza indica nell'assegno *ad personam* lo strumento per compensare l'attribuzione di una posizione che, pur corrispondente al nuovo inquadramento, risulti inferiore al trattamento lordo annuo percepito prima del passaggio; si segnala in particolare la SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA (Grande Sezione) 6 settembre 2011, nel procedimento C-108/10 (caso Scattolon): *"quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all'applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all'anzianità lavorativa, l'art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell'anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all'atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest'ultimo. È compito del giudice del rinvio esaminare se, all'atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo"*; coerente con la giurisprudenza comunitaria anche, da ultimo, Cassazione civile sez. lav. 03.11.2020 (ud. 22.07.2020, dep. 03.11.2020), n. 24387: *"questa Corte nelle decisioni innanzi richiamate ha, inoltre, osservato, che la Corte di Giustizia ha evidenziato che nella definizione delle singole controversie, il giudice nazionale deve osservare i seguenti criteri: a. quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedente al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (cfr. nn. 75, 77, 82 e 83) e, al contrario, non rilevano eventuali disparità con i lavoratori che all'atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77); b. quanto alle modalità, si deve trattare di "peggioramento retributivo sostanziale" (così il dispositivo) e la comparazione tra le condizioni deve essere "globale" (n. 76: "condizioni globalmente meno favorevoli"; n. 82: "posizione globalmente sfavorevole"), quindi non limitato allo specifico istituto; c. quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto "all'atto del trasferimento" (nn. 82 e 84, oltre che nel dispositivo: "all'atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza")"*;

RITENUTO di disporre che:

- si dà atto che le ferie maturate e non godute presso il Consorzio Bacino di Padova Quattro al 29.02.2024 sono state godute o monetizzate alla cessazione del rapporto con lo stesso Consorzio e pertanto la dott.ssa Laura Ferro inizierà ex novo a maturare le ferie di competenza 2024 presso il Consiglio di Bacino Padova Sud;
- data la natura giuridica della fattispecie, che rientra nella disciplina del trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 C.C. e per tutto quanto sopra esposto, il dipendente è esonerato dalla prestazione del periodo di prova di cui al CCNL Funzioni locali vigente;

- alla dipendente Ferro Laura nell'Area Istruttori del CCNL Funzioni locali, sia attribuito il profilo professionale di "Istruttore amministrativo" e che lo stesso sia assegnato all'Area "Amministrativa-Economico-Finanziaria – UO Risorse Economico-Finanziarie;
- sia riconosciuto alla dipendente un assegno ad personam pari alla differenza tra la retribuzione già in godimento presso il Consorzio Bacino di Padova Quattro e la retribuzione corrispondente all'inquadramento presso il Consiglio di Bacino Padova Sud nell'Area Istruttori del CCNL Funzioni locali vigente, detto assegno potrà essere progressivamente riassorbito in futuro con eventuali passaggi in progressione orizzontale;
- l'attività lavorativa verrà espletata, in via iniziale e per la completa formazione alle dirette dipendenze del Direttore, in accordo con la dipendente, presso la sede del Consiglio di Bacino Padova Centro sita in Padova via Sarpi 2- primo piano;
- l'orario settimanale di lavoro è fissato in 36 ore su cinque giorni lavorativi nel rispetto delle normative di legge vigenti e delle disposizioni del Direttore. L'orario di lavoro è così definito (n. 2 giorni da 9 ore e n. 3 giorni da 6 ore). Le fasce orarie di presenza obbligatoria e la flessibilità oraria sono stabiliti da disposizioni del Direttore.

VISTO il D.lgs. 30.03.2001, n. 165.

VISTO il CCNL del Comparto Funzioni locali vigente;

RITENUTA la competenza del presente provvedimento alla sottoscritta in qualità di Direttore dell'ente;

ACCERTATA la rispondenza della presente Determinazione a Leggi, Convenzione e Regolamenti vigenti

DETERMINA

- 1 di assumere in servizio a tempo pieno e indeterminato presso il Consiglio di Bacino Padova Sud la dipendente Laura Ferro - codice fiscale FRRLRA76M50L736U a seguito della graduatoria in esito alla esperita Selezione per la copertura di n.1 posto dell'Area degli Istruttori- Profilo professionale Istruttore Amministrativo – indetta dal Consiglio di Bacino Padova Sud, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 6, della L.R. 52/2012 in merito all'assorbimento del personale degli ex enti di Bacino e con decorrenza dal 01.03.2024;
- 2 di disporre in merito al rapporto di lavoro:
 - che le ferie maturate e non godute presso il Consorzio Bacino di Padova Quattro al 29.02.2024 sono state godute o monetizzate alla cessazione del rapporto con lo stesso Consorzio e pertanto la dipendente Ferro Laura inizierà ex novo a maturare le ferie di competenza 2024 presso il Consiglio di Bacino Padova Sud;
 - data la natura giuridica della fattispecie, che rientra nella disciplina del trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 C.C. e per tutto quanto sopra esposto, la dipendente è esonerata dalla prestazione del periodo di prova di cui al CCNL Funzioni locali vigente;
 - alla dipendente, inquadrata nell'Area Istruttori del CCNL Funzioni locali, sia attribuito il profilo professionale di "Istruttore Amministrativo" e che la stessa sia assegnata all'Area "Amministrativa-Economica – finanziaria- UO Risorse Economico-Finanziarie" ;
 - sia riconosciuto alla dipendente un assegno ad personam pari alla differenza tra la retribuzione già in godimento presso il Consorzio Bacino di Padova Quattro e la retribuzione corrispondente all'inquadramento presso il Consiglio di Bacino Padova Sud e che detto assegno sarà progressivamente riassorbito in futuro con eventuali passaggi in progressione orizzontale;
 - l'attività lavorativa verrà espletata, in via iniziale, in accordo con il lavoratore e fino a scelta di una nuova eventuale sede operativa, presso la sede operativa provvisoria del

Consiglio di Bacino Padova Centro sita a Padova in via Sarpi 2 – primo piano, sede di lavoro del Direttore f.f. del Consiglio di Bacino Padova Sud;

- l'orario settimanale di lavoro è fissato in 36 ore su cinque giorni lavorativi nel rispetto delle normative di legge vigenti e delle disposizioni del Direttore. L'orario di lavoro è così definito (n. 2 giorni da 9 ore e n. 3 giorni da 6 ore). Le fasce orarie di presenza obbligatoria e la flessibilità oraria sono stabiliti da disposizioni del Direttore.
- 3 di procedere alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro subordinato, nello schema che si allega (sub A) quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 4 di dare atto che, per la corresponsione della retribuzione, degli oneri previdenziali e assicurativi, dei buoni pasto e dell'IRAP a carico Ente sussistono appositi stanziamenti di spesa nel bilancio di previsione finanziario 2024/205/2026, a partire dall'esercizio 2024;.
- 5 di provvedere a dare alla presente determinazione adeguata pubblicità.

IL DIRETTORE
Avv Laura Salvatore
con firma digitale

VISTO di regolarità contabile attestante copertura finanziaria
(art. 183 comma 7 D.Lgs. n. 267/2000)

IL DIRETTORE
Avv. Laura Salvatore

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE DEL CONSIGLIO DI BACINO
Avv. Laura Salvatore

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO

L'anno duemilaventiquattro addì 1 del mese di Marzo in Padova presso la sede del Comune di Padova in via Paolo Sarpi 2 – primo piano, tra

- l'Avv. Laura Salvatore nata a Rovigo il 17 maggio 1965, Direttore del **Consiglio di Bacino Padova Sud** con sede legale in Conselve Piazza Piazza XX Settembre n. 32 - 35026 CONSELVE (PD) - Cod. Fiscale 92286630287(d'ora in poi "Ente"), la quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta

e

- la Dott.ssa Laura Ferro nata a Venezia (VE) il 10/08/1976 e residente a Piove di Sacco (PD) in via Taliercio n. 2/C, CF FRRLRA76M50L736U

SI CONVIENE

Articolo 1

In ragione del presente contratto, premesso che fra il Consorzio Bacino Padova 4, a cui il Consiglio di Bacino subentra, e la dott.ssa Ferro è in essere un contratto individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato e qualifica di impiegato con livello istruttore amministrativo 6L le parti assumono come preordinata all'efficacia del presente contratto la risoluzione al 29.02.2024 di detto rapporto di lavoro.

La signora Laura Ferro viene assunta dal Consiglio di Bacino Padova Sud con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato e decorrenza dal 01.03.2024.

Articolo 2

Viene stabilito inoltre quanto segue:

- Il rapporto di lavoro è di carattere subordinato, a tempo indeterminato, per attività lavorativa a tempo pieno l'inquadramento professionale è il seguente:

Area degli istruttori	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
------------------------------	----------------------------------

- Mansioni: sono quelle previste dalla declaratoria contrattuale dell'area degli istruttori di cui all'allegato A al CCNL 16/11/2022.-Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'12, comma 1 ~~2~~, del citato CCNL sul nuovo sistema di classificazione del personale, tutte le mansioni ascrivibili all'area di appartenenza, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti all'area di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del contraente o dell'assegnazione di incarichi di direzione;
- Il livello retributivo spettante è di 21.392,87 annuo lordo suddiviso in 12 mensilità oltre a 13[^] mensilità ed indennità spettanti a termini di C.C.N.L., Legge e disposizioni interne all'Ente.

Sulle competenze lorde vengono operate le ritenute di legge sia fiscali che previdenziali;

- Si riconosce, inoltre, un assegno ad personam per la differenza tra la retribuzione già in godimento presso il Consorzio Bacino di Padova 4 e la retribuzione corrispondente all'inquadramento presso il Consiglio di Bacino Padova Sud; detto assegno sarà progressivamente riassorbito in futuro con eventuali passaggi in progressione orizzontale;
- la dipendente è esonerata dalla prestazione del periodo di prova in quanto si tratta di assorbimento di personale già in servizio presso gli ex enti responsabili di bacino in base a quanto previsto dall'art. 5, comma 6, della L.R. 52/2012, il quale richiama a sua volta l'art. 2112 del Codice civile;
- L'attività lavorativa, in accordo con il lavoratore, verrà espletata, in via iniziale e fino a scelta di una eventuale ulteriore sede operativa, presso la sede operativa provvisoria del Direttore f.f. sita a Padova in Via Sarpi 2- primo piano presso gli uffici del Consiglio di Bacino Padova Centro;
- Il dipendente è assegnato all'Area "Amministrativa-Economico-Finanziaria" - Unità Operativa "Risorse economico finanziarie". L'Amministrazione si riserva di effettuare successivi trasferimenti presso altre Unità Operative, secondo le proprie esigenze organizzative o gestionali, nel rispetto dei vincoli di legge e dei contratti collettivi;
- L'orario settimanale di lavoro è fissato in 36 ore su cinque giorni lavorativi nel rispetto delle normative di legge vigenti e delle disposizioni del Direttore. L'orario di lavoro è così definito (n. 2 giorni da 9 ore e n. 3 giorni da 6 ore). Le fasce orarie di presenza obbligatoria e la flessibilità oraria sono stabiliti da disposizioni del Direttore. Su motivata richiesta della dipendente o per diverse esigenze organizzative dell'ente, il suddetto orario può essere anche variato con disposizione del Direttore;

Il rispetto dell'orario assegnato è, per il lavoratore, specifico obbligo contrattuale.
- Spetta al lavoratore, per la durata di un triennio decorrente dalla data di cui al Comma 1, un periodo di ferie per anno solare della durata di 30 giorni qualora il proprio orario di lavoro sia articolato su sei giorni settimanali o di 26 giorni qualora il proprio orario di lavoro sia articolato su cinque giorni settimanali, maturati proporzionalmente come previsto dalle disposizioni contrattuali applicate nell'Ente.

Successivamente tale periodo è aumentato rispettivamente a 32 o 28 giorni per anno solare.

Spettano al lavoratore, inoltre, 4 giorni di riposo per festività soppresse, maturate trimestralmente in proporzione al servizio effettivamente prestato, e la fruizione dei permessi previsti dal C.C.N.L. come applicati nell'Ente.
- Le assenze per malattia sono regolate secondo le previsioni del C.C.N.L.
- La dipendente si impegna ad osservare le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- La dipendente si impegna a chiedere formale autorizzazione all'Ente per lo svolgimento di eventuali incarichi esterni al fine di consentire una valutazione sull'eventuale sussistenza di conflitti di interesse con l'attività lavorativa espletata presso la stessa.
- La dipendente si impegna ad informare immediatamente l'Ente qualora sia impedito a prestare la propria attività lavorativa per infortunio lavorativo o extralavorativo addebitabile alla responsabilità di terzi;
- Il presente rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi vigenti nel tempo, anche per le cause di risoluzione e per i termini di preavviso;

- La dipendente è tenuta a prestare l'attività lavorativa con diligenza, lealtà, imparzialità nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e dalle prescrizioni contenute nelle leggi e nel Regolamento recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con D.P.R. n. 62/2013.

Per le altre condizioni, diritti e obblighi nascenti dal presente contratto, si fa espresso riferimento ai contratti collettivi del comparto Funzioni Locali vigenti nel tempo, anche per quanto riguarda le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso, nonché a tutti i provvedimenti regolamentari, normativi e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro nel Consiglio di Bacino Padova Sud che si intendono espressamente accettati.

Articolo 3

La dipendente si impegna ad osservare il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e quelli che saranno progressivamente adottati dall'Amministrazione ivi compreso il Piano "Anticorruzione e Trasparenza" (PTPCT).

Articolo 4

Al fine dell'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter del D.lgs.165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors), la dipendente dichiara di conoscere il divieto valido per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri, e di impegnarsi, conseguentemente, sin d'ora al rispetto del suddetto divieto nei tre anni successivi alla cessazione della propria attività lavorativa presso il Consiglio di Bacino Padova Sud.

Articolo 5

La dipendente dà atto di aver ricevuto, all'atto della sottoscrizione del presente contratto, l'informativa prevista dall'art. 4, comma 1, dell'Accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo nazionale pensione complementare Perseo-Sirio, anche mediante forme di silenzio-assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore, sottoscritto il 16 settembre 2021.

Articolo 6

Il presente contratto non è soggetto a registrazione, ai sensi dell'art. 10 della tabella allegata al D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Direttore

La Dipendente

